

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

93119630619

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

UGUALI NELLE DIVERSITA'

TIPO ATTIVITA'

949910 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA TUTELA DEI CITTADINI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA NAZARIO SAURO 22

C.A.P.

81100

COMUNE

CASERTA

PROV.

CE

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

VZZRFL64C29B667D

CODICE CARICA

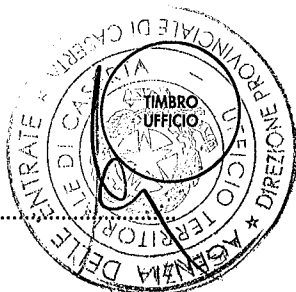
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

IAVAZZI RAFFAELE

DATA 25/01/2021

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT CASERTA

VERBALE DI COSTITUZIONE



Il giorno ~~06/04/2021~~ in Caserta alla Via Nazario Sauro 22, si sono riuniti

- Iavazzi Raffaele nato a Capodrise (CE) il 29-03-1964 e residente in Caserta alla Via Giotto 30

Codice Fiscale VZZRFL64C29B667D;

- Savino Barbara nata a Portici (NA) il 10-03-1972 e residente in Caserta alla Via Giotto 30

Codice Fiscale SVNBBR72C50G902D ;

- Iavazzi Armando nato a Caserta (CE) il 18-12-1998 e residente in Caserta alla Via Giotto 30

Codice Fiscale VZZRND98T12B963O;

- Iavazzi Alessio nato a Caserta (CE) il 26-09-2002 e residente in Caserta alla Via Giotto 30

Codice Fiscale VZZLSS02P26B963B;

per costituire una associazione nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, una associazione di promozione sociale.

L'assemblea così riunita, dopo ampia ed approfondita discussione sulle problematiche della tutela, dei diritti morali e materiali degli invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, delle persone diversamente abili, delle persone non autosufficienti e dei loro familiari, dichiarano di costituire come di fatto costituiscono l'Associazione di promozione sociale denominata:

"Uguali nelle diversità".

I convenuti deliberano, all'unanimità, che la sede Legale della costituita Associazione sindacale venga posta in Caserta alla via Nazario Sauro 22.

I convenuti dichiarano, altresì, di conoscere l'Atto Costitutivo che si impegnano a rispettare e dichiarano di voler adottare l'allegato Statuto che, dopo averne dato integrale lettura, viene approvato all'unanimità dei presenti.

Nella sua prima, odierna, riunione l'Assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo, nelle persone di:

Alessio Iavazzi

-Dr. **Raffaele Iavazzi**, nato a Capodrise (Ce) il 29/03/1964 e residente in Caserta alla via Giotto n. 30, codice fiscale VZZRFL64C29B667D;

- Sig.a Savino Barbara nata a Portici (NA) il 10-03-1972 e residente in Caserta alla Via Giotto 30
Codice Fiscale SVNBBR72C50G902D ;

- Dott. Iavazzi Armando nato a Caserta (CE) il 18-12-1998 e residente in Caserta alla Via Giotto 30
Codice Fiscale VZZRND98T12B963O;

- Sig. Iavazzi Alessio nato a Caserta (CE) il 26-09-2002 e residente in Caserta alla Via Giotto 30
Codice Fiscale VZZLSS02P26B963B;

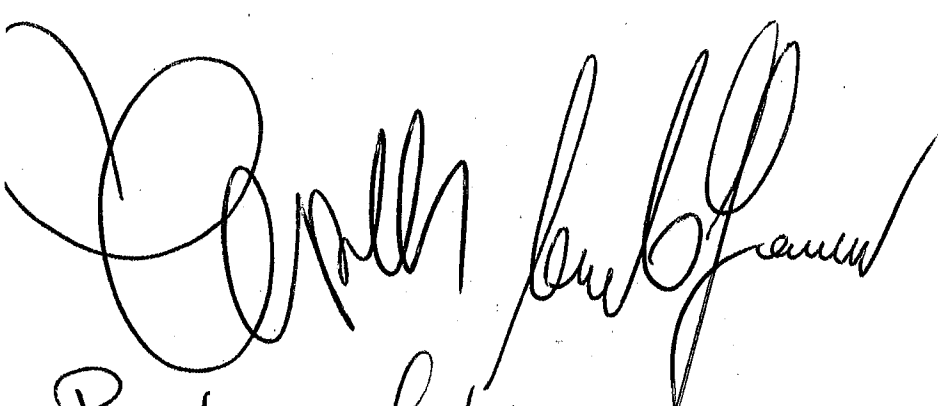
che, all'unanimità dei suoi componenti, nomina quale Presidente, nonché legale rappresentante,
il Dr. Raffaele Iavazzi, Vicepresidente Barbara Savino, consigliere Iavazzi Armando e Iavazzi
Alessio, i quali accettano la nomina.

Terminata la riunione, il cui verbale di costituzione, letto ed approvato, viene sottoscritto dai
convenuti in tutte le sue componenti compreso l'allegato Statuto.

Le parti concordano che si procederà alla registrazione presso i competenti Uffici entro i termini
di legge.

Allegato al presente: Statuto




Barbara Savino
Alessio Iavazzi

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia l'associazione di promozione sociale denominata "Uguali nelle diversità".

Essa è un'organizzazione unitaria a carattere nazionale e si articola in sedi provinciali e comunali.

L'Associazione ha sede centrale e legale in Caserta alla via Nazario Sauro 22,

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 3

(Rappresentanza e tutela)

L'Associazione esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali degli invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, di tutte le persone diversamente abili, delle persone non autosufficienti, delle loro famiglie e dei soggetti che ne curano l'assistenza.

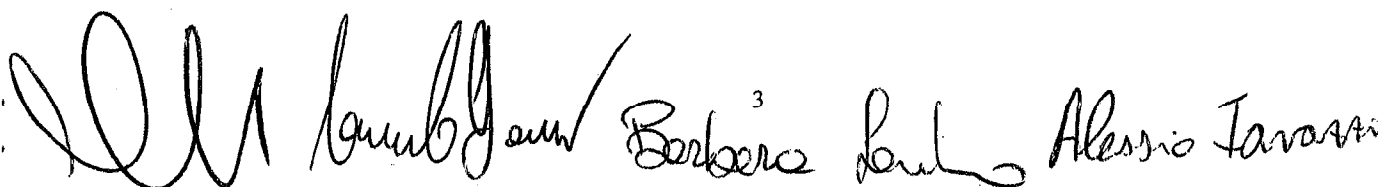
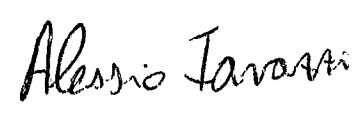
ART. 4

(Scopi e finalità)

L'Associazione opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di interesse generale.

Essa in particolare rappresenta e tutela i diritti morali e materiali degli invalidi civili, fisici e psichici di ogni età, delle persone diversamente abili, delle persone non autosufficienti, persone in difficoltà economiche e dei loro familiari nei loro rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti ed istituti che hanno per scopo l'educazione, il lavoro e l'assistenza degli stessi, a tal fine collaborando in ordine all'assistenza economica, all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla formazione, alla qualificazione e riqualificazione professionale delle persone disabili. Detta funzione di tutela e rappresentanza si esplica anche dinanzi gli organi giurisdizionali e amministrativi, ivi incluse commissioni tributarie e camere arbitrali e conciliative, mediante accordi con Enti di patronato ed associazioni con il supporto di tecnici e professionisti convenzionati. L'Associazione si impegna inoltre a fornire assistenza legale, previdenziale e fiscale gratuita agli iscritti ed ai loro familiari per il pieno esercizio dei loro diritti anche tramite convenzioni con strutture esterne su proposta del Presidente ed approvata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione promuove iniziative per assicurare il diritto al lavoro degli invalidi civili e delle persone disabili in attuazione delle norme sul collocamento obbligatorio e vigila sulla loro osservanza e provvede, nell'ambito delle norme vigenti, alla protezione sociale degli invalidi

 ³ Barbero  Alessio Taravati

collocati al lavoro intervenendo per assicurare, singolarmente e collettivamente, condizioni di attività che siano conformi alle esigenze particolari degli interessati.

L'Associazione svolge inoltre ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utili alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

ART. 5 (Categorie di soci)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione è composta da soci effettivi, soci onorari e soci sostenitori. Possono essere ammessi come soci effettivi:

- a) gli invalidi civili, fisici e psichici, di ogni età, le persone disabili e quelle non autosufficienti che abbiano ottenuto il formale riconoscimento di invalidità civile da parte delle competenti Commissioni medico sanitarie;
- b) i soggetti che, pur non avendo ottenuto detto riconoscimento, dimostrino di essere affetti da patologie invalidanti secondo la normativa vigente;
- c) il genitore di persona di età inferiore ad anni 18, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno, il caregiver familiare delle persone di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) i soggetti appartenenti all'Unione Europea, residenti in Italia, purché si trovino nelle condizioni indicate alle lettere a) e b);
- e) i soggetti comunitari ed extra comunitari regolarmente residenti in Italia, che si trovino nelle condizioni indicate alle lettere a) e b).

Possono essere ammessi come soci onorari le persone che si siano rese altamente benemerite per servizi di eccezionale importanza in favore delle persone disabili, nonché per atti compiuti nell'interesse dell'Associazione e che dichiarino di voler aderire alla stessa.

Possono essere ammessi come soci sostenitori coloro che contribuiscono a sollevare il tenore dell'Associazione con proprie donazioni o lasciti.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

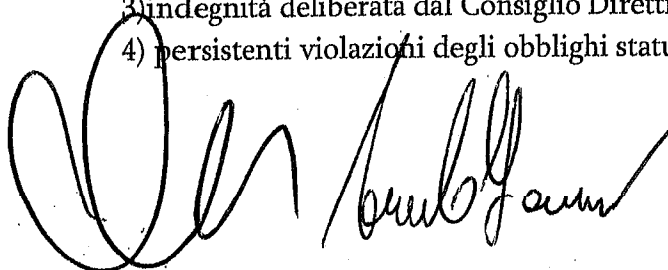
ART. 6 (Ammissione ed esclusione)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- 1) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- 2) non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- 3) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- 4) persistenti violazioni degli obblighi statutari.



Alessio Tognazzi

4 Barbara Lillo

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo recante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento. Essi hanno altresì diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

I soci devono tenere una condotta dignitosa e osservare scrupolosamente le norme statutarie e regolamentari, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali, svolgendo la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Non possono svolgere attività contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione, né far parte di altre Associazioni che svolgono attività concorrenziali con quelle svolte dalla Associazione "Uguali nelle diversità"

Sono tenuti al pagamento della quota sociale nei tempi e secondo le modalità indicate nel successivo articolo 8.

ART. 8

(Quota sociale)

La quota sociale per l'iscrizione all'Associazione e le modalità e i tempi di versamento vengono determinati dal Consiglio Direttivo nazionale.

La stessa, in qualunque tempo versata, ha validità fino al 31 dicembre dell'anno nel quale il versamento è effettuato.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi centrali dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.



ART.10

(L'Assemblea)

Alessio Toros

Berboni Lelli

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta ogni due anni dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (email personale del socio) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede centrale dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando la maggioranza del Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

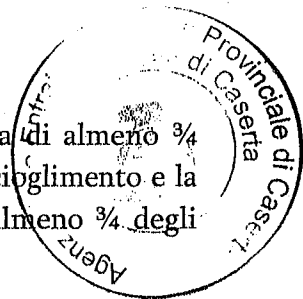
ART. 12

(Assemblea straordinaria)

Alessio Iavarre

Barbara Pelu

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.



ART. 13 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno quattro componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni cinque e gli stessi sono rieleggibili, in caso di parità prevale il voto del presidente. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta da almeno due terzi dei membri.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il Presidente ed il Vicepresidente;
- decide dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;
- è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell'associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea;
- stabilisce la quota sociale annuale da versare;
- predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Spetta al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

I consiglieri che risultano, senza giustificato motivo, assenti per tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

La maggioranza del Consiglio Direttivo può sfiduciare il Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Alessio Iavarone

7 Barbara Seclino

ART. 14
(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del mandato, per mozione di sfiducia del Consiglio direttivo, per dimissioni volontarie.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi, l'apertura del codice fiscale nonché di conti correnti e/o di linee di credito presso Istituti Bancari e/o Postali, intestati all'Associazione.

Il Presidente nazionale provvede sulle questioni riguardanti il personale della sede centrale e adotta in caso di urgenza e con riserva di ratifica da parte del Consiglio Direttivo i provvedimenti di competenza di quest'ultimo.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Presidente nazionale delega le funzioni al Vice residente.

In caso di dimissioni o di sopravvenuto impedimento permanente del Presidente nazionale, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente nazionale che rimane in carica fino alla convocazione del Congresso nazionale.



ART. 15
(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Viene eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

ART. 16
(Collegio dei revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è eletto dall'assemblea nazionale, dura in carica 5 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

La carica di membro del Collegio centrale dei revisori dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

I membri del Collegio dei revisori dei conti partecipano con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo relative all'approvazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale.

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di provvedere al riscontro degli atti di gestione, di accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, di esaminare il bilancio preventivo, redigendo apposite relazioni e di effettuare verifiche di cassa vigilando sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Alessio Iarossi
Barbara Lello

In sede di approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, presenta al Consiglio direttivo le relative relazioni.

ART. 17
(Collegio dei Garanti)

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso dura in carica cinque anni ed è formato da tre componenti eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza nel campo della gestione e del coordinamento delle attività sociali: essi eleggono al loro interno un Presidente.

I componenti del Collegio dei Garanti possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Garanti ha il compito di

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- b) dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste;
- c) dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive ed inappellabili.

ART. 18
(Organizzazione territoriale)

L'Associazione si articola in strutture organizzative periferiche a carattere territoriale costituite da sedi provinciali e sedi comunali.

ART. 19
(Sede Provinciale)

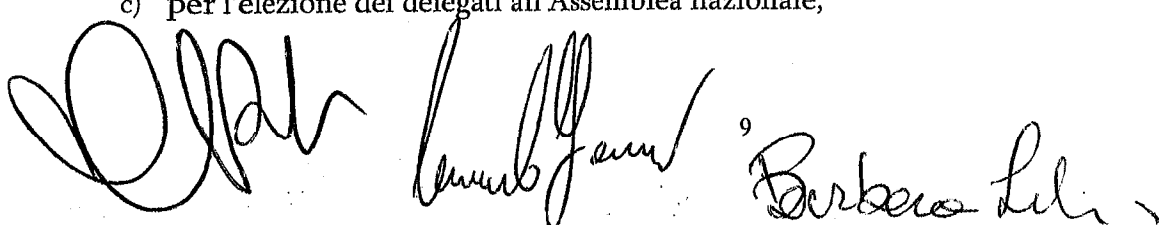
I soci dell'Associazione, con un minimo di 1000 (mille) tesserati, possono chiedere al Consiglio Direttivo Nazionale l'autorizzazione per l'apertura di una sede Provinciale.

Organi provinciali dell'Associazione sono: il Congresso provinciale, il Comitato provinciale ed il Presidente provinciale.

ART. 20
(Congresso Provinciale)

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni. Si riunisce in via straordinaria:

- a) nel caso di dimissioni di almeno la metà dei componenti il Comitato provinciale;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci iscritti;
- c) per l'elezione dei delegati all'Assemblea nazionale;



Three handwritten signatures are present at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized, cursive signature. The middle signature is also cursive and appears to be 'Gianmario'. The signature on the right is 'Barbara Lili'.

Il Congresso provinciale stabilisce le linee programmatiche da attuare in ambito provinciale, in conformità a quelle nazionali.

ART. 22

(Presidente Provinciale)

Il Presidente del Comitato provinciale rimane in carica cinque anni e può essere rieletto dal Congresso provinciale. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione a livello provinciale, anche in tutti i gradi di giudizio.

Il Presidente del Comitato provinciale:

- a) convoca il Comitato e fissa l'ordine del giorno delle adunanze;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
- c) assicura il coordinamento delle attività del Comitato provinciale con le direttive emanate dagli organi centrali dell'Associazione.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli Associati che dei terzi, l'apertura del codice fiscale nonché di conti correnti e/o apertura di linee di credito presso Istituti Bancari e/o Postali, intestati all'Associazione provinciale.

ART. 23

(Sede Comunale)

I soci dell'Associazione, con un minimo di 100 (cento) tesserati, possono chiedere al Comitato provinciale l'autorizzazione per l'apertura di una sede comunale. Qualora il Comitato Provinciale non fosse costituito, oppure dovesse rifiutare l'autorizzazione all'apertura, senza motivate giustificazioni, i soci possono proporre la richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale che provvederà, se del caso, all'autorizzazione.

Organi comunali dell'Associazione sono: il Congresso comunale, il Comitato Comunale ed il Presidente Comunale.

ART. 23

(Congresso Comunale)

Il Congresso comunale si riunisce in via ordinaria ogni cinque anni. Si riunisce in via straordinaria:

- a) nel caso di dimissioni di almeno la metà dei componenti il Comitato Comunale;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci iscritti;
- c) tutte le volte che il Consiglio Direttivo nazionale lo riterrà necessario.

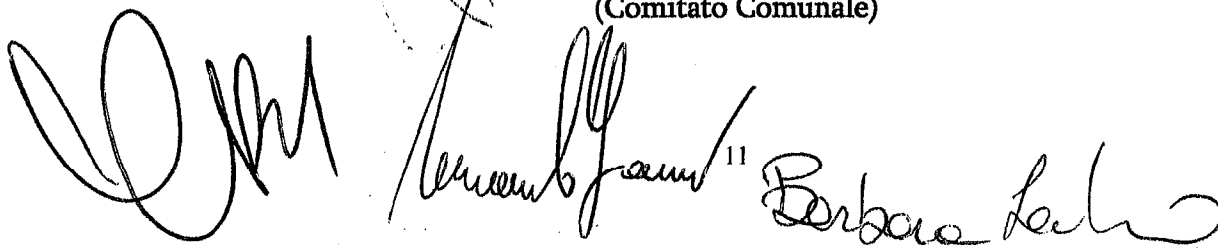
Il Congresso è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede centrale dell'Associazione.

Il Congresso stabilisce le linee programmatiche da attuare in ambito comunale, in conformità a quelle nazionali.

ART. 24

(Comitato Comunale)



The bottom of the page features three handwritten signatures. The first signature on the left is large and stylized. The middle signature is written over a circular stamp that contains the text 'Società' and '1982'. The third signature on the right is also stylized. There is a small number '11' written near the middle signature.

Il Comitato comunale è eletto dal Congresso comunale unitamente al suo Presidente ed è composto da cinque membri eletti fra i soci iscritti ed aventi diritto al voto.

I componenti del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Coloro che senza giustificato motivo si assentano per tre sedute consecutive sono dichiarati dimissionari. Il Comitato conforma la sua azione alle direttive programmatiche del Consiglio Direttivo nazionale.

Il Comitato comunale e il suo Presidente, sono direttamente responsabili nei confronti della Sede centrale e dei terzi per gli atti di gestione posti in essere nello svolgimento del mandato e non possono assumere impegni finanziari oltre i limiti delle disponibilità del bilancio della Sede provinciale.

Il Comitato comunale:

- c) delibera sui bilanci preventivo e consuntivo;
- d) tutela gli interessi morali ed economici dei disabili nell'ambito comunale secondo le direttive degli organi centrali e presta ogni utile collaborazione che sia richiesta dagli organi periferici dello Stato e dagli Enti locali per l'attuazione di provvidenze intese all'assistenza sanitaria, all'orientamento, alla formazione e alla qualificazione professionale dei disabili.

Qualora, in conseguenza di dimissioni o per altra causa, il Comitato comunale abbia perduto la metà dei propri membri elettivi, esso è da considerarsi sciolto e si procede alla convocazione di un nuovo Congresso che dovrà essere indetto non oltre un anno dallo scioglimento.

In attesa del rinnovo del Comitato comunale, le relative funzioni sono esercitate da un Commissario straordinario nominato dal Consiglio Direttivo nazionale.

La nomina del Commissario straordinario determina lo scioglimento di tutti gli organismi associativi provinciali.

ART. 25

(Presidente Comunale)

Il Presidente del Comitato comunale rimane in carica cinque anni e può essere rieletto dal Congresso comunale. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione a livello comunale, anche in tutti i gradi di giudizio.

Il Presidente del Comitato Comunale :

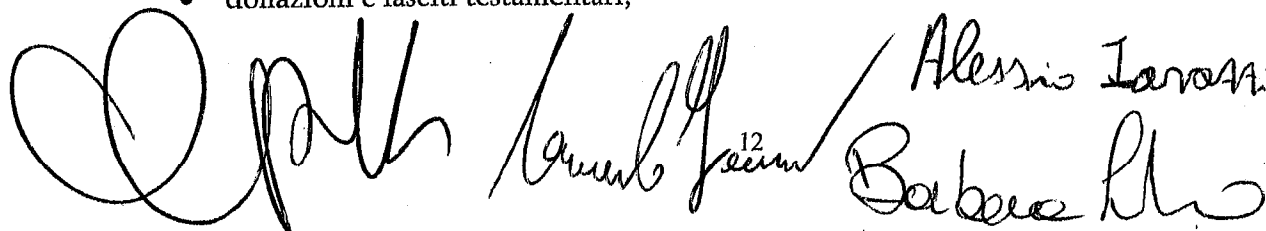
- d) convoca il Comitato e fissa l'ordine del giorno delle adunanze;
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato;
- f) assicura il coordinamento delle attività del Comitato Comunale con le direttive emanate dagli organi centrali dell'Associazione e dal Comitato Provinciale.

ART. 26

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

 The bottom of the document features three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a large, stylized cursive mark. The middle signature is also cursive and includes the number '12' as a superscript. The signature on the right is written in a more legible, slightly cursive hand and appears to read 'Alessio Iarova'.

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27

(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 28

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 29

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 30

(Bilancio sociale)

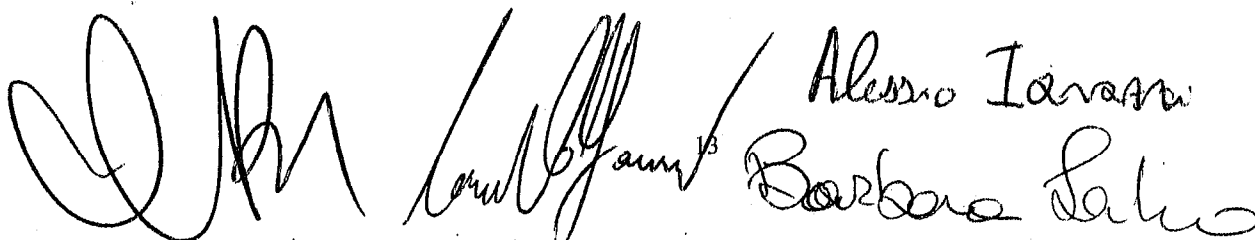
E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;



The bottom of the document features three handwritten signatures. The first signature on the left is a stylized, cursive mark. The middle signature is also cursive and appears to be 'Luigi...'. The signature on the right is written in a more legible, slightly cursive hand and reads 'Alessio Iavarone' followed by 'Barbara Salvo' on the line below it.

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

ART. 32

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 33

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 34

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

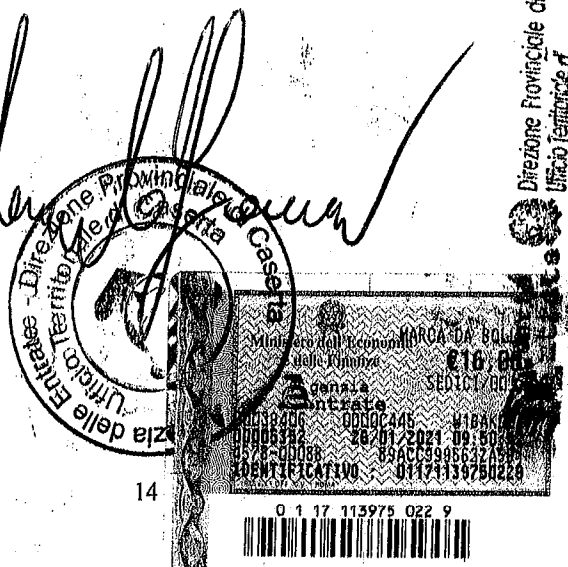
ART. 35

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



[Handwritten signature]
Barbara Lechi
Alessio Tanassi



[Handwritten notes and signatures]
Il presente è in 12 copie
dell'atto registrato al n. 126
Versati alla pari 100,00
12/01/2021